



Associazione di volontariato
Comitato Girotondo
Gassino Torinese (To)

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita un'Associazione di volontariato denominata *Comitato Girotondo* (nel seguito denominata, per brevità, Associazione) avente per scopo l'assistenza e l'aiuto a minori in difficoltà, in Italia ed all'estero, a causa delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono, o a causa di guerre, carestie, contaminazioni.

Art. 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale ed operativa presso la residenza del suo Presidente pro tempore.

Art. 3 – Struttura e scopi

Scopo dell'Associazione è assistere ed aiutare minori che si trovino in particolari situazioni di pericolo o difficoltà, per una delle cause indicate all'Art. 1 del presente Statuto.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- Promuovere iniziative di ospitalità temporanea, assistenza e cura di minori in difficoltà, che, svolte secondo le normative nazionali, internazionali e locali, rispettino pienamente la cultura e l'identità familiare e nazionale di origine del bambino, prescindendo totalmente dalla loro razza, religione e sesso;
- Avviare attività ed interventi nelle regioni di origine dei bambini, al fine di promuoverne la crescita personale, sociale, culturale e politica;
- Permettere al maggior numero possibile di minori di vivere esperienze di ospitalità temporanea, evitando lo stabilirsi di legami affettivi troppo forti tra le famiglie ospitanti e i bambini/minori ospitati che possano nuocere alla crescita di questi ultimi;
- Favorire la crescita reciproca attraverso una cultura che rispetti, apprezzi e valorizzi le diversità e le alterità ad ogni livello: personale, nazionale, sociale, culturale, politico;
- Avviare iniziative di carattere culturale (quali produzione e diffusione di materiale divulgativo, testi, filmati, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, etc) miranti alla sensibilizzazione sui problemi oggetto di intervento da parte dell'Associazione.

Lo scopo sociale è perseguito con il contributo volontario e gratuito di tutti i soci.

Art. 4 - Soci e tesseramenti

Qualsiasi persona maggiorenne può richiedere di diventare socio dell'Associazione, inoltrando domanda al Presidente dell'Associazione.

La domanda di adesione viene valutata dal Consiglio Direttivo, che delibera in merito all'accettazione della stessa. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo ne comunica le motivazioni, per iscritto, al richiedente, il quale ha facoltà di ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il costo della tessera annuale viene fissato in Euro 50,00 (cinquanta); tale importo può essere modificato annualmente dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa non può essere trasmessa ad altro Socio.

Ai Soci non può essere attribuito alcun dividendo, utile o avanzo, anche in forma indiretta o altra utilità in natura, neppure in ipotesi di liquidazione dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, i principi ispiratori e le regole dell'Associazione, di perseguirne le finalità, di pagare regolarmente le quote stabilite dall'Assemblea dei Soci, nonché di adempiere agli obblighi dettati dalle normative vigenti per il Volontariato.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, di accedere alle cariche associative, di accedere agli atti dell'Associazione e di partecipare alle iniziative da questa intraprese.

La qualità di Socio cessa:

- Per dichiarazione unilaterale di recesso, comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione;
- Per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicate, per iscritto, le motivazioni al socio, il quale ha facoltà di replica.
- Per la morte del Socio.

I Soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere quanto versato a qualunque titolo, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Gruppi locali.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti un numero indeterminato di volte.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci tesserati, purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è sempre convocata dal Presidente con convocazione a mezzo lettera di convocazione singola o tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea e si riunisce:

- in via ordinaria di norma ogni anno;
- in via straordinaria:
 - su iniziativa del Presidente dell'Associazione sentito il Consiglio Direttivo;
 - a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri;
 - a seguito di richiesta scritta di un quinto dei soci.

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- discutere sui temi proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche statutarie proposte;
- decidere sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente previsto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto e dopo 24 ore, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona da lui delegata.

Tutti i Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni e le decisioni dell'Assemblea possono essere assunte:

- per alzata di mano
- a scrutinio segreto
- per acclamazione.

Le modalità di votazione sono proposte dal Presidente e decise dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dai presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Di ogni Assemblea dei Soci viene redatto, da parte del Segretario, un verbale sottoscritto anche dal Presidente e conservato dal Segretario stesso.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri, eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

Compiti primari del Consiglio Direttivo sono:

- procedere, nella sua prima seduta, all'elezione di:
 - Presidente,
 - Vice Presidente,
 - Tesoriere,
 - Segretario.

- organizzare e supervisionare tutte le attività dell'Associazione nella piena considerazione delle finalità e scopi di cui agli Artt. 1 e 3;
- determinare le linee di politica associativa, gli obiettivi strategici e le strategie operative dell'Associazione;
- mantenere aggiornato l'elenco dei Soci;
- decidere la destinazione annuale degli avanzi di cassa;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i bilanci generali dell'Associazione;
- proporre ed esaminare le eventuali modifiche statutarie;
- deliberare le spese correnti e gli investimenti;
- riconoscere e stabilire i rimborsi spese;
- chiedere e ricevere contributi da enti pubblici o privati allo scopo di far fronte ai costi di gestione delle iniziative riferite agli scopi in oggetto degli artt. 1 e 3 del presente statuto;
- deliberare in merito alle richieste di adesione all'Associazione;
- deliberare in merito all'attivazione ed alla disattivazione di Gruppi Locali dell'Associazione, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
- nominare i membri dei Comitati Locali di Gestione dei Gruppi Locali, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Per quanto concerne i progetti di ospitalità, il Consiglio Direttivo ha:

- il compito di appurare con tutti i mezzi in proprio possesso (nel rispetto comunque delle leggi vigenti), che la famiglia ospitante sia idonea ad intraprendere le iniziative di ospitalità proposte;
- il dovere di vigilare affinché al bambino/minore ospitato vengano garantite le proprie libertà culturali e religiose;
- la facoltà di rifiutare l'adesione ai progetti di ospitalità di famiglie che, con il loro comportamento, potessero compromettere il buon funzionamento delle iniziative;
- la facoltà ed il dovere di trasferire il minore ospitato presso una famiglia diversa da quella affidataria nel caso vengano a mancare le prerogative necessarie a garantire una felice permanenza del minore presso tale famiglia, nell'interesse del minore ospitato e della famiglia ospitante. Tale operazione di trasferimento dovrà essere tempestivamente comunicata alle autorità competenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Presidente ha la facoltà di indire riunioni attraverso convocazione, anche verbale, estesa a tutti i membri del consiglio, qualora lo ritenga opportuno.

Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo può chiedere una convocazione straordinaria del Consiglio presentando richiesta scritta avallata dalle firme di almeno altri 3 membri.

Le decisioni di qualsiasi genere prese dal Consiglio Direttivo devono essere approvate a maggioranza semplice dai membri presenti.

Ogni deliberazione o decisione presa a maggioranza in sede di Consiglio Direttivo viene accettata da tutti i membri.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha i seguenti compiti e doveri:

- persegue gli scopi e la difesa degli interessi dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, determinandone l'ordine del giorno;
- è responsabile della gestione economica dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di necessità e con spese a carico dell'Associazione;
- può delegare allo svolgimento di particolari incarichi o al compimento di qualsiasi altro atto un altro membro del Consiglio;
- può invitare alle riunioni in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio;
- presenta la relazione all'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per discuterle ed eventualmente provvedere all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Qualora l'impedimento o l'assenza del Presidente si protragga oltre tre mesi (impedimento permanente), il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in tutte le sue cariche e funzioni in caso di impedimento temporaneo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue attività.

Art. 10 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed opera in diretto collegamento con il Presidente. I suoi compiti principali sono:

- predisporre, redigere ed illustrare i bilanci generali dell'Associazione
- verbalizzare ed eseguire attività di controllo sui movimenti di cassa
- tenere la contabilità di uscite ed entrate del Conto generale dell'Associazione
- provvedere ai pagamenti e agli incassi dovuti, nonché alla stesura ove occorra del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo
- archiviare tutti i documenti contabili ed i bilanci mettendoli a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

Art. 11 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ed opera in diretto collegamento con il Presidente. I suoi compiti principali sono:

- organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci;
- redigere e custodire i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
- predisporre ed illustrare le relazioni di cui venga incaricato.

Art 12 - Gruppi locali

- I Gruppi Locali dell'Associazione sono gruppi, a prevalente interesse zonale, attivati dal Consiglio Direttivo per gestire al meglio iniziative di ospitalità ed attività in zone diverse del territorio.
- Ciascun Gruppo Locale è gestito da un Comitato Locale di Gestione, composto da un massimo di 9 soci dell'Associazione.
- I membri del Comitato Locale di Gestione sono nominati dal Consiglio Direttivo e decadono al decadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
- Il Comitato Locale di Gestione elegge, al proprio interno, un Responsabile del Gruppo Locale.
- Ciascun Comitato Locale di Gestione può essere delegato, da parte del Consiglio Direttivo, a gestire, su base locale, iniziative di ospitalità di minori bielorussi. Le modalità operative di tali iniziative devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo stesso.
- Nei bilanci dell'Associazione viene inserito, per ciascun Gruppo Locale, almeno un apposito capitolo relativo.
- Il Presidente può delegare il Responsabile del Gruppo Locale ad accedere, eventualmente con limiti e vincoli, ad uno o più dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione.

Art 13 - Documentazione amministrativa e gestione finanziaria

L'Associazione deve tenere l'archivio aggiornato di quanto segue:

- nota delle entrate;
- nota delle uscite con le relative pezze giustificative;
- elenco dei soci;
- verbali di Assemblea dei Soci.

Ai Soci è garantito il diritto di accesso agli atti ed ai verbali dell'Associazione.

L'Associazione può essere titolare di uno o più conti correnti bancari o postali, con poteri di firma di almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi contributo ricevuto dovrà essere registrato e giustificato. Qualsiasi movimento di denaro in entrata o uscita dovrà essere giustificato da una causale che verrà riportata sul bilancio generale.

L'esercizio annuale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni bilancio è di pubblico dominio e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. I bilanci di chiusura annuali dovranno essere resi pubblici ed eventualmente pubblicati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Qualsiasi residuo di cassa potrà essere utilizzato o devoluto solo a finalità sociali o di solidarietà, secondo quanto approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote sociali, il cui importo viene, stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per donazioni o acquisti;
- dalle eccedenze di cassa annue di Bilancio;
- dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- da elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e da privati;
- contributi provenienti dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica, da enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'esercizio di qualsiasi carica in seno all'Associazione è un servizio reso a titolo gratuito.

Art. 15 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea dei Soci con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate a maggioranza dai presenti in Assemblea.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno sette componenti il Consiglio stesso.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione per essere valida deve avere la presenza sia in prima che in seconda convocazione dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e delibera con almeno il voto favorevole dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione le perdite di gestione dovranno essere ripartite tra tutti i soci; gli eventuali avanzi di cassa o patrimoni dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17 - Norme generali e finali

In esecuzione del presente Statuto può essere previsto un Regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo e che questo può modificare.

Il presente Statuto recepisce le clausole obbligatorie statutarie di cui all'Art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 460/97, così come esplicitate nell'atto deliberativo succitato, dalla lettera A) alla lettera G).

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme della legislazione vigente in Italia.

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione in sede di Assemblea dei Soci.

Il presente atto è esente dalle spese di registrazione ai sensi della legge 266/1991 (art. 8).